



Città di Velletri

Provincia di Roma

www.comune.velletri.rm.it

ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214;

Visto il D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124/2013 e la Legge n. 147/2013;

INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2014**, per gli immobili sui quali risulta ancora dovuta l'imposta, deve essere effettuato il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

Novità Acconto IMU 2014.

Il legislatore ha disposto che l'IMU a decorrere dall'anno 2014 non è più dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

➤ *per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'IMU:*

- **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

➤ *per effetto della Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) non si applica dall'anno 2014 l'IMU alle seguenti categorie di immobili:*

- **abitazione principale e relative pertinenze** (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);

- **l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- **unità immobiliari: alloggi e pertinenze** (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle **Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;

- un **unico immobile** iscritto o iscrivibile nel catasto posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

- **fabbricati rurali ad uso strumentale**: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

➤ *per effetto del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU (Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2014) non si applica dall'anno 2014 l'IMU alle seguenti categorie di immobili:*

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**, a condizione che non risulti locata;

- l'unità immobiliare **concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500** (nell'ipotesi in cui la rendita catastale comprensiva anche dell'eventuale pertinenza superi il valore di € 500, sulla suddetta differenza risulta dovuta l'IMU applicando l'aliquota ordinaria pari a 1,06%). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad **una sola abitazione**.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione dovranno essere dichiarate tramite la specifica modulistica predisposta per l'autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta.

Il versamento della rata d'acconto IMU per l'anno d'imposta 2014, per gli immobili sui quali risulta ancora

dovuta l'imposta, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014, sulla base delle aliquote comunali vigenti nell'anno precedente, confermate anche per l'anno 2014 con deliberazione C.C. n.31 del 30.05.2013, per l'ammontare pari al 50% dell'imposta annua, di seguito indicate:

- **0,60 %** per l'abitazione principale e pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9) con detrazione dell'imposta pari a euro 200,00;

- **1,06 %** per tutti gli altri immobili.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota 0,3 per cento (desunta dalla differenza tra l'aliquota 1,06 ed il 0,76 riservato allo Stato).

Chi deve pagare: Sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, mentre nel caso di concessioni demaniali è il concessionario.

Presupposto dell'imposta: Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad esclusione di quelli non assoggettati all'IMU ai sensi della normativa vigente.

In riferimento ai terreni agricoli si rinvia a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del D. L. n.66/2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.7 del D. Lgs. n. 504/1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D. Lgs. n. 504/92).

Il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota stabilita dal Comune. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: Il versamento dell'acconto IMU 2014 può essere eseguito mediante il **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3912	----
Terreni	3914	----
Aree fabbricabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Immobili gruppo catastale D	3930	3925

Il "**codice comune**" da indicare per il Comune di Velletri è **L719**.

L'IMU potrà essere versata anche con l'apposito bollettino postale approvato dall'Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Dichiarazione

I contribuenti, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. con apposito decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni:

- Sul sito internet comune.velletri.rm.it sono disponibili ulteriori informazioni sulla home page e nella Sezione Tasse e tributi locali-IMU ed è possibile utilizzare il programma per il "**Calcolo IMU 2014**" con la compilazione automatica e stampa del modello F24 per il versamento dell'imposta.
- Presso il competente ufficio IMU-Velletri Servizi SpA ubicato in V.le dei Volsci,57- tel. 069631533.